

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4876 del 25/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASTELLANI srl con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5077 del 25/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CASTELLANI srl con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di San Mauro Pascoli in data 31/05/2018 come integrata in data 08/06/2018, acquisita rispettivamente ai Prot. Com.li 9545 e 10042 e da Arpa ai PGFC/2018/9077 e 9567, da **CASTELLANI srl** nella persona di Augusto Agostini, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come integrata, e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Preso atto che si tratta del trasferimento dello stabilimento, autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determina Dirigenziale n. 3618 del 29/12/15 Prot. Prov.le 109891, da Via Fiumicino San Mauro n. 150 in Comune di Savignano sul Rubicone a Via Vena sn in Comune di San Mauro Pascoli;

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli, come previsto al comma 3 dell'art. 269 del Decreto, con nota del 21/06/2018 Prot. Com.le 10936 acquisita al PGFC/2018/9884, rettificata con nota del 25/06/18 Prot. Com.le 11181 acquisita al PGFC/2018/10110, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di San Mauro Pascoli, AUSL della Romagna, Arpa;

Vista la nota Prot. Com.le 11481/12164 del 10/07/2018, acquisito da Arpa al PGFC/2018/11020, con la quale il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 ed ha richiesto documentazione integrativa;

Atteso che in data 11/07/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 12218 e da Arpa al PGFC/2018/11078;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 12262 del 11/07/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/11258, il Responsabile SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato quanto segue *"In relazione alla dichiarazione presentata in data 31/05/2018 dalla ditta in oggetto e riferita all'impatto acustico al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, SI PRENDE ATTO della VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO riferita all'attività di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sita in via Vena a San Mauro Pascoli, ove il tecnico competente attesta che allo stato "vengono rispettati i limiti di zona e il criterio differenziale", pertanto, si esprime PARERE FAVOREVOLE quanto all'IMPATTO ACUSTICO."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 19/09/2018, ove sono anche riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare: *" (...) **Visto** il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli P.G.N. 11048 pervenuto il 09/07/18, acquisito al prot. di Arpa PGFC/2018/10917;*
***Vista** la relazione tecnica PGFC/2018/13133 del 20/08/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;*
***Considerato** che il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in merito all'obbligo di installazione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi sull'emissione E3, per la quale la relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa sopra richiamata rimanda ad ulteriori valutazioni ed eventuali integrazioni, tenuto conto che non è consentito chiedere ulteriori integrazioni alla Ditta visto che erano già state richieste con nota del SUAP P.G.N. 11481/12164 del 10/07/18 assunta al PGFC/2018/11020, ha ritenuto opportuno, sulla base delle considerazioni espresse nella stessa relazione tecnica, non prescrivere al momento l'installazione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi, prevedendo l'obbligo di installazione solo nel caso in cui i risultati dei monitoraggi eseguiti in fase di messa a regime dell'impianto non evidenzino il rispetto con un ampio margine di sicurezza del valore limite stabilito per i Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale);*

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 13/09/18 prot. 2018/0231494/P, trasmessa con PEC del 13/09/18 acquisita al prot. PGFC/2018/14719 del 14/09/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: "... Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti correlate alle varie fasi dell'attività lavorative con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale. La ditta è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 80 gruppo C, e di 2° Classe n. 11 gruppo B di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994";

Atteso che l'acquisizione dei succitati assenti consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn, che sarà da comunicare dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del presente provvedimento, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 3618 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109891 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 11/01/2016 Prot. Com.le 311;

Considerato che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'ALLEGATO A sopraccitato costituisce l'unico titolo abilitativo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Comune di Savignano sul Rubicone, si ritiene necessario disporre la cessazione dell'efficacia dell'AUA relativa a tale stabilimento a far data dalla messa in esercizio dell'ultimo impianto trasferito da Savignano sul Rubicone a San Mauro Pascoli;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CASTELLANI srl**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CASTELLANI srl** (C.F./P.IVA 02136830409) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150, **per lo stabilimento di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di disporre che a decorrere dalla data di messa in esercizio dei singoli impianti di cui alle emissioni in atmosfera del nuovo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn, che sarà da comunicare dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del presente provvedimento, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 3618 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109891 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 11/01/2016 Prot. Com.le 311;

9. Di disporre la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Comune di Savignano sul Rubicone, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 3618 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109891, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 11/01/2016 Prot. Com.le 311, a decorrere dalla data della messa in esercizio dell'ultimo impianto trasferito da Savignano sul Rubicone a San Mauro Pascoli.

10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

11. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Savignano sul Rubicone ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con Determina n. 3618 del 29/12/15 prot. n. 109891 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena è stata adottata, ai sensi del D.P.R. n. 59/13, l'Autorizzazione Unica Ambientale, che ricomprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa allo stabilimento di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 11/01/16 prot. n. 311. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento degli impianti dalla sede di Savignano sul Rubicone, Via Fiumicino San Mauro n. 150 allo stabilimento in Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena sn.

L'art. 269 comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di San Mauro Pascoli con nota del 21/06/2018 prot. 10936 acquisita al protocollo PGFC/2018/9884, rettificata con nota del 25/06/18 prot. n. 11181 acquisita al protocollo PGFC/2018/10110 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di San Mauro Pascoli;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/10604 del 03/07/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/10605 del 03/07/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 11048 pervenuta il 09/07/18, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/10917, il Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli ha espresso parere favorevole di compatibilità urbanistica.

Con nota PGFC/2018/13133 del 20/08/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 MASTICIATURA SUOLE IN CUOIO E INIEZIONE SUOLE IN POLIURETANO TERMOPLASTICO (TPU), si rileva che gli inquinanti sono costituiti da Composti Organici Volatili:

- per la masticiatura si fa riferimento all'Allegato 4.14 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g" della DGR 2236/09 e s.m.i.;
- per l'iniezione si fa riferimento all'Allegato 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" della DGR 2236/09 e s.m.i. e al punto 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99.

In base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc della citata DGR rispetto al valore di 50 mg/Nmc dei Criteri CRIAER. Per cui la ditta deve rispettare il limite indicato, con obbligo di autocontrollo annuale.

EMISSIONE E2 CARDATURA E FORATURA SUOLE IN CUIO CON PANTOGRAFI, si rileva che gli inquinanti sono costituiti da Polveri. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento al parere del CRIAER espresso nella seduta del 8 febbraio 1999 (prot. 5754 –Reg. 133364). Per cui la ditta deve rispettare il limite di 10 mg/Nmc di Polveri, con obbligo di autocontrollo annuale:

EMISSIONE E3 INCISIONE LASER DI CUIO, STOFFE, VETRO, METALLI E PLASTICHE (no PVC), si rileva che gli inquinanti sono costituiti da Polveri, Composti Organici Volatili, Ossidi di azoto, Monossido di carbonio. Per la determinazione dei limiti si può fare riferimento al punto 4.5.56 *“Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico”* ed al punto 4.13.16 *“Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser”* dei Criteri CRIAER. Per cui la ditta deve rispettare i limiti di 10 mg/Nmc di Polveri, 10 mg/Nmc di Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale) 20 mg/Nmc di Ossidi di azoto (espressi come NO₂) e 5 mg/Nmc di Monossido di carbonio, con obbligo di autocontrollo annuale. Sempre riguardo all'emissione E3, si rileva che il punto 4.5.56 *“Taglio con raggio laser di lastre a base di materiale plastico”* dei Criteri CRIAER, prevede l'installazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi, che nel progetto in esame non è previsto. Considerato che:

- la medesima ditta e attività risulta autorizzata in via Fiumicino senza l'installazione di un impianto di abbattimento a carboni attivi, in quanto nell'istruttoria precedente fu dimostrato, con un discreto margine di sicurezza, il rispetto del valore limite di COV anche in assenza di tale impianto di abbattimento;
 - che non sono pervenute segnalazioni relative a criticità ambientali derivanti dall'azienda;
- posto che la medesima ditta e attività ha intenzione di trasferirsi in via Vena, in Comune di San Mauro Pascoli, modificando comunque gli impianti, si rimanda ad ulteriori valutazioni ed eventuali integrazioni una decisione in merito.

CONCLUSIONI: Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione tecnica favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni sopra indicate.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in merito all'obbligo di installazione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi sull'emissione E3, per la quale la relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa sopra riportata rimanda ad ulteriori valutazioni ed eventuali integrazioni, tenuto conto che non è consentito chiedere ulteriori integrazioni alla Ditta visto che erano già state richieste con nota del SUAP P.G.N. 11481/12164 del 10/07/18 assunta al PGFC/2018/11020, ha ritenuto opportuno, sulla base delle considerazioni espresse nella stessa relazione tecnica, non prescrivere al momento l'installazione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi, prevedendo l'obbligo di installazione solo nel caso in cui i risultati dei monitoraggi eseguiti in fase di messa a regime dell'impianto non evidenzino il rispetto con un ampio margine di sicurezza del valore limite stabilito per i Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale).

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 13/09/18 prot. 2018/0231494/P, trasmessa con PEC del 13/09/18 acquisita al prot. PGFC/2018/14719 del 14/09/18, ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, nella quale specifica quanto segue: *“... Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti correlate alle varie fasi dell'attività lavorative con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpa – Servizio Territoriale. La ditta è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 80 gruppo C, e di 2° Classe n. 11 gruppo B di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”*.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 31/05/2018 P.G.N. 9545, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ET1 – GENERATORE ARIA CALDA (63,23 kW a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione e lavorazione di semilavorati per calzature sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – MASTICIATURA E STAMPAGGIO

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – CARDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – INCISIONE LASER

Impianto di abbattimento: celle filtranti ondulate metalliche e celle filtranti sintetiche ondulate

Portata massima	20.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di

riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di San Mauro Pascoli, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Nel caso in cui i risultati relativi ai controlli di messa a regime, di cui al punto precedente, non evidenzino per l'**emissione E3** il rispetto con un ampio margine di sicurezza del valore limite fissato per l'inquinante “Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)”, **la Ditta dovrà installare entro 120 giorni dalla data di messa a regime un idoneo impianto di adsorbimento a carboni attivi** conforme ai requisiti stabiliti alla lettera a) del punto 4.5.56 dei criteri regionali C.R.I.A.E.R., nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
8. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1, E2 ed E3** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.